



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

**CIRCOLARE N. 176/21**

**Roma,30/08/2021**

**Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.**

Roma – 30 agosto 2021. Si informa che l'Inps, con il messaggio n. 2909/2021 (all.n.1), è tornato a fornire ulteriori chiarimenti in merito all'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021. In particolare, nel messaggio in oggetto, l'Istituto si sofferma sugli aspetti operativi relativi alla presentazione delle istanze di esonero contributivi.

**Già con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021** (all.n.2) l'Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, per l'anno 2021, l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Nel messaggio n. 2909/2021 l'Inps comunica che la presentazione della domanda di esonero sarà possibile a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021 (data così prorogata a seguito della richiesta congiunta delle Confederazioni dell'artigianato), come già confermato dall'Istituto.

Considerata la possibilità di richiesta di esonero contributivo da parte dei soggetti che risultino iscritti alle diverse gestioni previdenziali, l'INPS chiarisce che l'istanza deve essere presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell'INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. Pertanto, per la presentazione della domanda da parte di Artigiani e Commercianti, dovrà essere utilizzato il percorso: Gestione speciale artigiani e commercianti: "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020".

Nel messaggio è precisato che, nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell'anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all'interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell'attività economica, per mutamento della provincia nello

svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l'istanza per ogni posizione aziendale. Infine viene ribadito che il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare n. 124/2021, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili.

All. n.1: Messaggio INPS n. 2909/2021

All. n.2: Circolare INPS n.124/2021